

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLIV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	Proposta di legge (Discussione e approvazione):
Congedi:		SAVIO EMANUELA e VILLA: Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. (3326) 1467
PRESIDENTE	1464	PRESIDENTE 1467, 1470
Comunicazioni del Presidente:		RIVA, <i>Relatore</i> 1467, 1469
PRESIDENTE	1464	TOZZI CONDIVI 1468
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		JACOMETTI 1468, 1469
Tesauro: Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati (3452)	1464	SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> 1468, 1469, 1470
PRESIDENTE	1464, 1465	DELCROIX 1468, 1469, 1470
BUBBIO, <i>Relatore</i>	1464	TAROZZI 1468
MAZZA <i>Alto Commissario Aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	1465	BORELLINI GINA 1469
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		LUCIFREDI 1469
Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3388)	1465	RUSSO 1469
PRESIDENTE	1465, 1466, 1467	CAPPUGI 1470
RUSSO, <i>Relatore</i>	1465, 1466	Disegno e proposta di legge (Sospensione della discussione e rimessione all'Assemblea):
BUBBIO	1465	Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente e volontario. (3432);
DELCROIX	1466, 1467	SANTI: Norme relative alle qualifiche e gradi, ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (2493) 1470
BOZZI	1467	PRESIDENTE 1470, 1471
		RUSSO, <i>Relatore</i> 1470, 1471

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

	PAG.
DELCROIX	1470
BOZZI	1471
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	1471
TAROZZI	1471
Proposte di legge (Discussione e rinvio).	
LENZA: Modifiche alle disposizioni sulla gestione provvisoria delle farmacie. (923)	1471
PRESIDENTE	1471
DE FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1471
LENZA: Disposizioni sull'esercizio delle farmacie. (161)	1471
PRESIDENTE	1471, 1472
DE FRANCESCO, <i>Relatore</i>	1471
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	1472

La seduta comincia alle 9,45.

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Sensi.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) con propria lettera, in data di ieri, ha fatto presente che ben otto proposte di legge sulle quali è tenuta a dare il prescritto parere, non possono essere esaminate perché manca la esatta indicazione della copertura finanziaria corrispondente. Queste proposte sono: la 2997 (Agrimi), la 3009 (Tesauro) la 2593 (Colitto), la 2499 (Cappugi ed altri), la 2955 (Lizzadri e Ferri) la 3452 (Tesauro), la 2122 (Roberti) e la 103 (Cappugi).

Aggiungerò che da un attento esame di tutti gli ordini del giorno della IV Commissione (Finanze e tesoro) è risultato che — salvo le ultime due — nessun'altra di queste proposte di legge è mai stata messa all'ordine del giorno.

Per di più debbo rilevare che queste proposte di legge sono state assegnate alla IV Commissione alle seguenti date: 30 luglio 1957, la proposta numero 2996; 30 luglio 1957, la

proposta 3009; 15 gennaio 1957, la 2553; 29 gennaio 1957, la 2499 (Cappugi); 24 ottobre 1957, la 2955; 22 gennaio 1957, la 2122; 16 ottobre 1953, la proposta numero 103.

Naturalmente vien fatto di pensare che in tutto questo tempo la IV Commissione avrebbe potuto, quanto meno, iscrivere le proposte di legge all'ordine del giorno ed effettuare quella indagine di cui è cenno nella lettera.

Questa constatazione, francamente, mi lascia molto perplesso sulla possibilità di concedere una proroga alla IV Commissione tanto più che i termini per l'emissione del parere sono largamente scaduti, oltre ogni ragionevole limite. D'altra parte si tratta di proposte di legge sollecitate reiteratamente da tutte le parti. Io sarei dell'avviso di riservarci di esaminare le proposte citate cominciando dalla proposta di legge n. 3452 dell'onorevole Tesoro per la quale è fin troppo evidente che non vi è alcun onere per lo Stato.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Tesoro: Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati. (3552).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 3542 d'iniziativa [dell'onorevole Tesoro], relativa all'estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati.

Il Relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Come è noto, gli Istituti clinici, mentre hanno compiti d'istituto attinenti alla funzione didattica e scientifica, assolvono anche una funzione assistenziale, in quanto nelle cliniche universitarie vengono curati gli appartenenti alle categorie degli assistibili, nei casi di ricoveri d'urgenza.

Con decreto legge 5 gennaio 1948 vennero estesi a queste cliniche i benefici attribuiti agli ospedali ordinari per quanto riguarda l'anticipo delle rette di ospedalità da parte dello Stato.

Senonché alcune cliniche universitarie sono rimaste escluse dal beneficio, in quanto per la loro attività dipendono dalle amministra-

zioni delle rispettive Università. Risulta, perciò, opportuno estendere anche a tali cliniche, le disposizioni previste per gli ospedali, in quanto esse esplicano una vera e propria attività ospedaliera, sia in favore di tutti gli enti mutualistici, sia in favore del pubblico (ricovero di malati infettivi, prestazioni di mutuo soccorso, ricovero per accertamento nei reparti dotati di attrezzature diagnostiche, ecc.).

È da notare, inoltre, che gli Istituti clinici non possono rifiutare i soccorsi d'urgenza essendo a ciò obbligati per legge. È, infine, da aggiungere che anche le cliniche universitarie sono comprese nella legge 26 aprile 1954, n. 251, che demanda alla Commissione prefettizia le decisioni sulle controversie tra enti locali e istituti mutualistici ed assistenziali per il rimborso delle spese di ospedalità.

Con la proposta di legge in esame si intendono estendere le disposizioni, di cui al decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 56 e successive aggiunte e modifiche, anche alle cliniche universitarie che prestano servizio di pronto soccorso. La proposta non comporta alcun aggravio finanziario allo Stato in quanto lo stesso fondo di integrazione già previsto dalla legge in vigore potrà servire anche alle anticipazioni a favore delle cliniche.

Pertanto, il Relatore propone agli onorevoli colleghi di accogliere senza modificazioni il testo di cui allo stampato n. 3452.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e, nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

MAZZA, Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità. Onorevoli colleghi, il provvedimento mira a includere negli elenchi degli ospedali propriamente detti anche quelli clinicizzati i quali, date le attuali generali deficienze di posti-letto, svolgono servizio di pronto soccorso e di ricovero per motivi di sanità pubblica. Si tratta di 4 o 5 in tutto ai quali — pur avendo il Governo ordinato il ricovero — non è possibile corrispondere le solite anticipazioni per il fatto che sono istituti universitari, anche se esplicano nell'interesse pubblico, il servizio di pronto soccorso, come ad esempio le cliniche ostetriche o di patologia chirurgica.

Il Governo aderisce di buon grado alla proposta di legge Tesauero.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico. Ne do lettura:

«Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, e le successive

aggiunte e modifiche relative alle riscossioni delle rette di ospedalità degli ospedali civili sono estese alle cliniche universitarie che esercitino servizio di pronto soccorso.

Per la liquidazione e riscossione delle anticipazioni in favore delle cliniche universitarie e per i complementari adempimenti si seguono le modalità previste nelle predette disposizioni di legge, intendendosi sostituite le cliniche universitarie agli ospedali civili ».

Poichè il disegno di legge consta di un articolo unico e non sono stati presentati emendamenti, sarà posto in votazione direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (3388).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3388 concernente le disposizioni transitorie relative a talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una passata seduta il relatore, onorevole Russo, ebbe a svolgere la propria relazione, preannunciando un nuovo articolo 1-bis per cui rinviavamo l'esame del nuovo testo al parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

RUSSO, Relatore. Onorevoli Colleghi, su questo disegno di legge io presentai un emendamento, sotto forma di articolo aggiuntivo 1-bis, che stabilisce il soprannumero sia per le promozioni previste dall'articolo 1 del disegno di legge in esame sia quelle di cui alla legge 8 novembre 1956 n. 1326.

Naturalmente il nostro Presidente ha richiesto sull'emendamento il prescritto parere della IV Commissione (Finanze e Tesoro) e sono lieto di comunicare che questa mattina, la IV Commissione, esaminato l'articolo aggiuntivo, ha espresso parere favorevole.

Propongo, pertanto, l'approvazione del disegno di legge con le opportune variazioni conseguenti all'inserimento dell'articolo 1-bis, che potranno essere rilevate in sede di discussione dei singoli articoli.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. Sono favorevole al disegno di legge, per un senso di giustizia verso il personale sin'ora escluso dai benefici.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1326, sono estese:

a) ai capitani del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali, già tenenti in servizio permanente effettivo nelle altre Forze armate, sono stati assunti in servizio prima della entrata in vigore della presente legge, nel ruolo degli ufficiali del Corpo predetto, ai sensi dell'articolo 8, lettera a), della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali, agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza, già appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Comunico che l'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo come articolo 1-bis che, se approvato, prenderà il numero 2.

« Le promozioni sino ad oggi conseguite per effetto dei riconoscimenti di anzianità di cui alla legge 8 novembre 1956, n. 1326, e quelle che potranno essere conseguite nella prima applicazione della presente legge sono considerate in soprannumero.

Il soprannumero di cui al precedente comma sarà riassorbito gradualmente in ragione di un terzo delle vacanze che si determineranno nei gradi conferiti a seguito delle anzidette promozioni a decorrere dal 1° gennaio 1956 ».

DELCROIX. Vorrei mi fosse chiesto il senso della frase « nella prima applicazione della presente legge ».

RUSSO, *Relatore*. Significa che dopo l'entrata in vigore della legge, sulla base delle nuove disposizioni verranno presi in esame tutti coloro che hanno titolo per essere scrutinati, ed i promossi saranno considerati in soprannumero. È una formula concordata con l'ufficio legislativo del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1-bis che diventa articolo 2.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2 che diventerà articolo 3:

« Nel ruolo dei tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono istituiti tre posti che saranno conferiti, secondo le norme sull'avanzamento, di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, agli ufficiali del grado inferiore che, già appartenenti al soppresso Corpo P. A. I., per tardiva applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, risultino meno anziani dei colleghi che nell'anzidetto Corpo P. A. I., li seguivano in ruolo.

Detti posti si intendono istituiti in soprannumero, con l'obbligo per l'Amministrazione dell'interno, di riassorbirli con le prime vacanze che si determineranno successivamente al 31 dicembre 1959 ».

RUSSO, *Relatore*. Credo sia necessario dare un chiarimento agli onorevoli colleghi, ricollegandomi alla relazione da me svolta in una passata seduta della Commissione.

Gli onorevoli colleghi sanno che la legge 14 dicembre 1942 prevede per i dipendenti dello Stato, che in quel momento si trovavano lontani dalla Patria per il servizio militare, la conservazione di un determinato numero di posti, quando vi fossero state delle promozioni alle quali avessero diritto i dipendenti in zona di operazioni. Questa disposizione ha avuto regolare applicazione per tutte le Amministrazioni dello Stato, salvo che per gli ufficiali del Corpo della polizia Africa italiana.

Ne conseguì che, al loro rientro in patria, si ebbero vari ricorsi al Consiglio di Stato, che li respinse motivando la decisione con la sopravvenuta scadenza dei termini; però, nella stessa parte motiva della decisione si faceva presente che l'Amministrazione risultava in colpa in quanto aveva ommesso l'applicazione di una norma di legge, e la si invitava a provvedere in sede amministrativa.

Il Ministero dell'interno cercò di attuare questo suggerimento attraverso un proprio provvedimento che non ebbe la sanzione della Corte dei conti in quanto detto organo ritenne indispensabile un provvedimento legislativo. Per questo, il relatore, pur essendo contrario, in linea di principio a provvedimenti che riguardano persone singole, ritiene che anche questo articolo debba essere approvato. Propongo due emendamenti all'articolo 2 — ora 3 — e cioè sopprimere al secondo comma la frase: « ... per l'Amministrazione dell'interno » e sostituire le parole « 31 dicembre 1959 » con le altre « 1° gennaio 1960 » e ciò per un coordinamento

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

con quanto stabilito dall'articolo 1-bis (ora 2) testé approvato.

PRESIDENTE. Dato che il primo emendamento proposto dal relatore è soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo originale.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento: sostituire le parole « 31 dicembre 1959 » con la altre « 1° gennaio 1960 ».

(È approvato).

L'articolo 2 — ora 3 — risulta pertanto così formulato:

« Nel ruolo dei tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono istituiti tre posti che saranno conferiti, secondo le norme sull'avanzamento, di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, agli ufficiali del grado inferiore che, già appartenenti al soppresso Corpo P. A. I., per tardiva applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1942, n. 1689, risultino meno anziani dei colleghi che nell'anzidetto Corpo P. A. I., li seguivano in ruolo.

Detti posti si intendono istituiti in soprannumero, con l'obbligo di riassorbirli con le prime vacanze che si determineranno successivamente al 1° gennaio 1960 ».

Lo pongo in votazione nel complesso.
(È approvato).

Passiamo all'articolo 3, che diventa 4:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in lire 5.826.000 si provvederà a carico dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-58 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

La IV Commissione (Finanze e tesoro) ha presentato un emendamento soppressivo della frase: « previsto in lire 5.826.000 » giustificato dalle variazioni conseguenti all'approvazione dell'articolo 1-bis.

Pongo in votazione il mantenimento del testo originario.

(Non è approvato).

L'articolo 3 — ora 4 — rimane pertanto così formulato:

« All'onere derivante] dalla applicazione della presente legge, si provvederà a carico

dello stanziamento del capitolo n. 56 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1957-58 e dei capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

BOZZI. Come ho già dichiarato nella precedente seduta, sono favorevole a questo disegno di legge perché lo ritengo un atto di riparazione. Si tratta di un atto di riparazione parziale in quanto si sarebbe dovuto provvedere alla completa ricostruzione delle carriere. Tuttavia non ho creduto di presentare emendamenti soprattutto per non ritardare questo atto riparatorio, sia pure a portata limitata.

DELCROIX. Mi associo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Savio Emanuela e Villa: Modifica del regio decreto legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra. (3326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge numero 3326, d'iniziativa degli onorevoli Savio Emanuela ed altri, relativa ad una modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno nella precedente seduta, al termine della discussione generale, il relatore, onorevole Riva, venne incaricato di esaminare alcuni punti della proposta, che in quel momento aveva determinato una certa perplessità. L'onorevole relatore ha facoltà di riferire.

RIVA, *Relatore*. Gli aspetti, ai quali ha accennato il Presidente, vennero prospettati dalla onorevole Borellini Gina, che espresse il parere di rinviare la decisione su questo progetto di legge per giungere ad una soluzione più radicale e completa di tutta l'assistenza svolta dalle associazioni degli invalidi civili e militari di guerra, e per dare una regolamentazione organica e soddisfacente a queste associazioni.

È stato rilevato che questa revisione generale della materia ci avrebbe impegnati per molte sedute ed essendo ormai al termine

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

della legislatura abbiamo ricercato una soluzione più semplice — che darà egualmente una profonda soddisfazione alla grande famiglia degli invalidi civili di guerra ed ai congiunti dei Caduti civili per fatti di guerra, assistiti oggi dall'Opera nazionale invalidi di guerra.

Come gli onorevoli colleghi sanno, queste categorie non hanno alcuna rappresentanza in seno all'Opera per cui hanno la sensazione di essere meno tutelati.

Ecco la ragione per cui l'onorevole Savio propone di includere tre rappresentanti degli invalidi civili di guerra nel Consiglio di amministrazione dell'opera. Ricordo ancora che, alla fine della discussione della precedente seduta venne avanzata la proposta, da parte del relatore, di modificare il comma *d*) dell'articolo unico del provvedimento in esame nel senso di ridurre ad uno da tre, i rappresentanti dell'associazione in seno all'Opera nazionale invalidi di guerra. In tal modo gli interessi della categoria sarebbero ugualmente sostenuti, senza capovolgere quella che poteva essere la maggioranza in seno al Consiglio stesso. Come relatore mi dichiaro favorevole alla modifica al punto *d*) dell'articolo unico della proposta di legge, nel senso di ridurre da tre a uno il numero dei rappresentanti degli invalidi civili di guerra.

TOZZI CONDIVI. Mi sembra che le osservazioni del relatore pongano la questione su una strada giusta, in quanto la proposta di legge, in sé e per sé, porterebbe la rivoluzione nell'Opera invalidi di guerra. Non sarà inopportuno rilevare che per gli invalidi civili esiste un'apposita associazione, eretta in Ente morale, e la proposta di legge crea una vera interferenza in seno ad altra associazione. Pertanto, ritengo che l'inclusione degli invalidi civili dovrebbe attuarsi secondo il principio di cui al punto *e*) dell'articolo unico per i mutilati per servizio; cioè il rappresentante degli invalidi civili potrebbe intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione nelle quali siano in discussione problemi interessanti la propria categoria. In questo senso modificerei il punto *d*) riducendo ad uno il rappresentante della categoria ed aggiungendo — a maggior salvaguardia degli invalidi civili — la pena della nullità delle decisioni del Consiglio di amministrazione dell'O. N. I. G., per quelle sedute interessanti i mutilati ed invalidi civili alle quali non abbia partecipato il loro rappresentante. A questo proposito il « potrà » del punto *e*) verrebbe, nella nuova formula, trasformato in « dovrà »

JACOMETTI. Salve le osservazioni fatte nella passata seduta, vorrei far rilevare all'onorevole Tozzi Condivi ed all'onorevole relatore che riducendo da tre a uno il numero degli invalidi civili, lasciando immutato a quattro il numero dei funzionari dello Stato, si viene a snaturare il carattere della proposta della onorevole Savio che poneva gli invalidi in netta maggioranza sui funzionari dello Stato.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo crede opportuno fare una precisazione. Mentre conferma di essere favorevole a qualche modificazione in merito alla proposta di legge, rimane fermo sul principio che i rappresentanti nominati dai vari Ministeri debbono equivalere al numero degli esponenti delle associazioni. Qualora la discussione si orientasse diversamente sarei obbligato a chiedere il rinvio in aula del provvedimento stesso.

DELCROIX. Il motivo dell'assenza del rappresentante delle vittime civili dal Consiglio di amministrazione dell'Opera invalidi di guerra deriva dal fatto che prima della guerra 1940-45 l'O. N. I. G. aveva svolto regolarmente opera di assistenza anche per le vittime civili che, nelle passate guerre, erano in numero talmente esiguo in confronto degli ex combattenti da non richiedere la presenza di un loro rappresentante nel Consiglio. Dopo l'ultimo conflitto, invece, le vittime civili di guerra sono diventate centinaia di migliaia e, quindi, è giusto che abbiano loro rappresentanti in seno all'Opera invalidi di guerra anche se non in numero pari a quello dei rappresentanti degli invalidi di guerra.

Mi associo, pertanto, alla proposta del relatore, ma non condivido quella dell'onorevole Tozzi Condivi di limitare il loro intervento solo alle sedute del consiglio quando siano in discussione problemi della categoria, mentre tale limitato intervento può essere ammesso per i mutilati per servizio.

Piuttosto vorrei porre un quesito: il rappresentante degli invalidi civili si avrà solamente nel Consiglio centrale dell'associazione invalidi di guerra, o anche nelle rappresentanze provinciali? Ritengo necessario che, come nel Consiglio centrale, gli invalidi civili abbiano la loro rappresentanza anche in quelli provinciali.

TAROZZI. Noi non siamo favorevoli a che si deliberi su questa proposta di legge fino a quando non si discuterà in merito all'altro grave problema che riguarda l'Opera nazionale dei combattenti e reduci che venne strappata, in periodo fascista, all'Associazione

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

nazionale combattenti e che il Governo attuale non si decide ancora a restituire a detta associazione. L'Opera combattenti e reduci ha dei fondi notevoli (300 milioni di lire non svalutate nel 1919) che metterebbero l'Associazione nazionale combattenti e reduci in condizione di uscire dallo stato vegetativo in cui attualmente l'ha posta il sistema discriminatorio della distribuzione dei fondi attuato dal Governo.

Noi non siamo, in via di principio, contrari alla sostanza della proposta di legge, ma riteniamo necessario che il problema dell'O. N. I. G. venga discusso unitamente a quello degli ex combattenti.

DELCROIX. Vorrei dire all'onorevole Tarozzi che i due problemi sono profondamente diversi. È certo che bisognerà risolvere anche quello del finanziamento dello Stato alle associazioni, effettuato a mio modo di vedere, in maniere non equa; e su questo argomento ricordo di aver svolto una interpellanza che ebbe risposta piuttosto negativa dal Presidente del Consiglio. Quanto al problema dell'adeguata rappresentanza dell'associazione combattenti nell'Opera combattenti penso che, veramente, questa sia una delle maggiori colpe da addebitarsi ai governi che si sono succeduti dalla fine della guerra in poi.

Però, vorrei pregare l'onorevole Tarozzi di non sollevare la questione perché, così facendo, si prolungherebbe per chissà quanto altro tempo la impossibilità, per gli invalidi civili, di essere rappresentanti in seno all'O. N. I. G. che, in sostanza, tutela anche le vittime civili. La questione dell'Opera combattenti potrebbe formare oggetto di un ordine del giorno.

BORELLINI GINA. Richiamandomi a quanto ha detto l'onorevole Tarozzi e, soprattutto, a quanto da me esposto nella passata seduta, desidero precisare, ancora una volta, che siamo favorevoli alla immissione nel Consiglio di amministrazione dell'O. N. I. G. di un rappresentante dell'Associazione invalidi civili di guerra. La mia osservazione che rimane tuttora valida, è motivata dal fatto che al Senato è giacente da quattro anni una proposta di legge per riformare in senso democratico la composizione del Consiglio di amministrazione dandogli una struttura più rispondente all'attuale situazione. Quindi, pur essendo favorevole alla immissione nel consiglio del rappresentante degli invalidi civili, essa non rappresenta che uno degli elementi secondari della proposta più ampia giacente al

Senato. Per queste ragioni non possiamo essere d'accordo su questa proposta di legge.

RIVA, *Relatore*. Il rappresentante dei mutilati per servizio fa parte del Consiglio di amministrazione con competenza limitata alle questioni interessanti la propria categoria; ed in materia avrà, naturalmente, voto deliberativo.

Data la nuova composizione del consiglio, da me stesso proposta, ritengo che, in caso di parità di voti, abbia prevalenza il parere del presidente.

LUCIFREDI. Dopo le osservazioni del relatore, propongo che il numero dei membri, funzionari dello Stato, sia portato a 5, includendovi il rappresentante di un Ministero che ha pure qualcosa da dire, cioè del Ministero della difesa.

Faccio rilevare che non bisogna confondere l'Opera con l'associazione di categoria: quest'ultima ostituisce l'organo sindacale della categoria; l'Opera è l'organo ufficiale dello Stato.

Ora, è logico e necessario che le categorie interessate abbiano la loro debita rappresentanza, ma è altrettanto logico e necessario che la maggioranza non sia dei beneficiari dell'assistenza, ma di chi dà tale assistenza, cioè lo Stato.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Lucifredi, aggiungendo che questa cautela è dettata dal fatto che la gestione del bilancio di quest'organismo è a totale carico dello Stato.

JACOMETTI. Con questa nuova proposta si cambiano di nuovo i termini del problema. Tanto più che la lettera e) dispone sempre che il rappresentante dei mutilati per servizio è invitato soltanto in determinati casi! Allora, togliamo tutto l'ultimo comma.

RUSSO. Sarei d'accordo con l'osservazione dell'onorevole Jacometti, e propongo formale emendamento anche perché lo stabilire, come proponeva l'onorevole Tozzi Condivi che, a pena di nullità, il rappresentante dei mutilati per servizio debba essere invitato soltanto quando si trattino problemi interessanti la categoria, non mi sembra molto pratico: ci sono, infatti, problemi che interessano, sì, la categoria dei mutilati di guerra ma possono, di riflesso, interessare anche i mutilati per servizio. Direi, per assurdo, che tutti i problemi interessano i mutilati per servizio.

Mi sembra, quindi, più logico portare a 5 il numero dei rappresentanti dei Ministeri e a 5 quelli delle categorie, così suddivisi: 3 dei

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

mutilati di guerra, uno della vittime civili e uno dei mutilati per servizio.

CAPPUGI. Mi associo alla proposta Russo.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. D'accordo.

DELCROIX. Ma in questo modo vien diminuita la rappresentanza proporzionale dei mutilati ed invalidi di guerra, i quali hanno fatto sempre da soli e, certamente, meglio di come si fa adesso che il Governo ha voluto metterci i suoi fiduciari.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli emendamenti: Pongo in votazione l'emendamento Lucifredi:

« Alla lettera b) dell'articolo unico sostituire la parola: quattro, con l'altra cinque, e dopo le parole: del Ministero dell'interno, aggiungere le altre: del Ministero della difesa ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Riva:

« alla lettera d) dell'articolo unico, al posto delle parole: ai tre invalidi civili, sostituire le altre: di un invalido civile ».

(È approvato).

L'onorevole Russo ha proposto il seguente emendamento soppressivo: « alla lettera c) dell'articolo unico sopprimere le parole da: « Tale, ... » a « rappresentato », per cui pongo in votazione il mantenimento del testo.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico nel complesso:

« L'articolo 5 del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio d'amministrazione è composto:

a) del Presidente dell'O. N. I. G.;

b) di cinque funzionari dello Stato scelti, rispettivamente, su designazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del Ministro dell'interno, del Ministero della difesa e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

c) di tre invalidi di guerra, scelti in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra;

d) di un invalido civile di guerra, scelto in base a designazione per un numero triplo dall'Organo centrale esecutivo dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra;

e) di un rappresentante designato dall'Organo centrale esecutivo dell'Unione nazionale mutilati per servizio ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente volontario. (3432); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi: Norme relative alle qualifiche e gradi ed al trattamento economico e di quiescenza del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. (2493).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico del personale permanente volontario » e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Santi: « Norme relative alle qualifiche e gradi ed al trattamento economico e di quiescenza del personale statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, esaurita la discussione generale, si decise di scegliere quale testo base il disegno di legge governativo. Passiamo ora agli articoli. Do lettura dell'articolo 1.

« Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno, Direzione generale della protezione civile.

Agli effetti dell'inquadramento ed impiego è considerato Corpo militarmente organizzato ».

RUSSO, *Relatore*. Debbo rammentare che, nell'ultima seduta, abbiamo deciso di considerare emendamenti gli articoli della proposta Santi. Pertanto, siccome tra l'articolo 1 del disegno di legge e l'articolo 1 della proposta Santi esiste divergenza, è evidente che dobbiamo subito esaminare questo primo emendamento, al quale mi dichiaro senz'altro contrario.

DELCROIX. Vorrei conoscere il significato del secondo comma di quest'articolo testé letto dal Presidente.

RUSSO, *Relatore*. Il Corpo dei vigili del fuoco è attualmente organizzato in maniera anomala. I vigili, in origine, erano inquadrati in corpi comunali, successivamente trasformati in corpi autonomi provinciali, dotati di

personalità giuridica e retti da un Consiglio di amministrazione, uno per ogni provincia, con una doppia dipendenza: gli ufficiali inquadrati in un ruolo statale, alle dipendenze del Ministero dell'interno; i vigili, dalla provincia.

Con questo disegno di legge, il Corpo diventa nazionale, e quindi, anche l'inquadramento va organizzato diversamente.

BOZZI. Che cosa significa, nel nostro ordinamento, «Corpo militarmente organizzato»?

RUSSO, *Relatore*. Vuol dire che è soggetto a disciplina militare.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Vorrei pregare la Commissione di accettare l'articolo 1 del testo che è stato proposto dal Governo.

TAROZZI. Chiedo, a nome di un decimo dei componenti l'Assemblea, che la discussione sia sospesa e che il disegno e la proposta di legge siano rimessi all'Assemblea.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta del deputato Tarozzi, pervenutami per iscritto, è corredata dalle firme del prescritto numero dei componenti della Assemblea, sospendo la discussione.

Il disegno e la proposta di legge, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, saranno rimessi all'Assemblea.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenza: Modifiche alle disposizioni sulla gestione provvisoria delle farmacie. (923).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenza: «Modifiche alle disposizioni sulla gestione provvisoria delle farmacie».

Il relatore, onorevole De Francesco, ha facoltà di svolgere la relazione.

DE FRANCESCO, *Relatore*. Secondo l'articolo 369 del testo unico 27 luglio 1934, è consentito al titolare di una farmacia trasferire, per successione, al figlio o ai figli la titolarità della farmacia purché, dice la legge, questi sia avviato agli studi farmaceutici o, almeno, sia iscritto all'ultimo anno di scuola media; ed aggiungere che è possibile provvedere, mediante una direzione provvisoria, fino al compimento degli studi farmaceutici da parte del figlio che è succeduto.

In effetti, si verifica questa strana situazione: in molti casi il figlio già laureato in altri campi si iscrive al primo anno della facoltà di farmacia e resta per molti anni in

quella posizione, esercitando altra professione, mentre la farmacia è gestita da un direttore da lui nominato.

Questo stato di cose impedisce, evidentemente, che la farmacia sia messa a concorso, come sarebbe doveroso.

La proposta Lenza tende a limitare le possibilità che il figlio di un farmacista deceduto continui per lunghi e lunghi anni a rimanere iscritto alla facoltà di farmacia, senza mai laurearsi, lasciando che la gestione provvisoria avvenga a mezzo di persone da lui nominate.

Mi pare che la proposta meriti accoglimento da parte di questa Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore e rinvio ad altra seduta la discussione generale.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenza: Disposizioni sull'esercizio delle farmacie (161).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Lenza: «Disposizioni sull'esercizio delle farmacie».

Il relatore, onorevole De Francesco, ha facoltà di riferire.

DE FRANCESCO, *Relatore*. Per comprendere la proposta al nostro esame, bisogna tener presente l'attuale situazione delle farmacie, per quanto riguarda la titolarità.

In base alla legge del 1913, le farmacie venivano classificate in illegittime, legittime e privilegiate. Per le farmacie legittime e le farmacie privilegiate, già la legge del 1913 ed il testo unico del 1934 hanno consentito il trasferimento *una tantum* senza precisare a favore di chi potesse essere fatto il trasferimento. Quindi, sono avvenuti trasferimenti non solo ad altro farmacista ma anche a società anonime. Per questa ragione, noi abbiamo oggi farmacie intitolate a società anonime, le quali hanno affidato la direzione delle farmacie a persone munite di regolare laurea, che rispondono dell'andamento delle farmacie stesse.

Il provvedimento al nostro esame che cosa si propone? L'onorevole Lenza ha seguito questo ragionamento: giacché abbiamo delle farmacie che sono intestate a società anonime, perché non si consente ai farmacisti, titolari di farmacie, ad associarsi ad altri o ad altro farmacista e gestire una farmacia sulla base di una società in nome collettivo?

Oggi, il titolare di una farmacia è obbligato a tenerne la gestione e non può trasfe-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 5 MARZO 1958

rirla se non per concorso, a meno che non si tratti di farmacia legittima o privilegiata. Allora, l'onorevole Lenza, propone di consentire ad un farmacista che abbia assunto una titolarità per concorso di associarsi ad altro farmacista, e ciò per ottenere un duplice scopo: 1° perché ci sono dei laureati in farmacia che non trovano lavoro e che, invece, potrebbero trovarne in seno ad una società in nome collettivo; 2° difficilmente, oggi, un singolo dispone dei capitali necessari per l'acquisto di una farmacia, mentre ne è certo più facile l'acquisto da parte di un gruppo di soci. Attraverso una società in nome collettivo, il titolare di una farmacia può trasferire, appunto a detta società, la titolarità e consentire la gestione della farmacia.

Questa proposta trova riscontro anche nella legislazione straniera, specie in quella francese, che consente, a più farmacisti di riunirsi in società in nome collettivo e gestire una farmacia.

A me pare che la proposta Lenza sia rispondente alle esigenze attuali e, pertanto, meritevole di essere accolta.

PRESIDENTE. La discussione generale è rinviata ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

SAVIO EMANUELA e VILLA: « Modifica del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, concernente l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ». (3326):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

TESAURO: « Estensione alle cliniche universitarie delle disposizioni previste per gli ospedali e per le cliniche ubicate in reparti ospedalieri clinicizzati ». (3452):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e del disegno di legge:

« Disposizioni transitorie concernenti talune categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ». (3388):

Presenti e votanti	42
Maggioranza	22
Voti favorevoli	42
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Almirante, Angelucci Mario, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Calandrone Giacomo, Capacchione, Cappugi, Camposarcano, Conci Ehsabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Di Paolantonio, Elkan, Farini, Gaspari, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pertini, Pintus, Riva, Romita, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi e Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 13,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI